

REGOLAMENTO (CEE) N. 519/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77 devono essere fissate sulla base di determinati criteri che permettano di coprire la differenza tra i prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale; che a tal fine è necessario tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità, e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti i prodotti a base di ortofrutticoli, è opportuno, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, tener conto delle spese commerciali e di resa;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale, i prezzi sui mercati dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, è opportuno basarsi sui prezzi prati-

cati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono soggette le operazioni sia il medesimo in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi :

- a) la situazione e le prospettive di evoluzione :
 - dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;
 - dei prezzi praticati nel commercio internazionale;
- b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione;
- c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
2. I prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto :
 - a) dei prezzi praticati sui mercati di paesi terzi,
 - b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi praticati nei paesi terzi di destinazione,
 - c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori,
 - d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata per un determinato prodotto secondo la destinazione del prodotto stesso.

Articolo 5

1. La restituzione viene pagata quando è fornita la prova che i prodotti :
 - sono stati esportati fuori della Comunità e
 - sono di origine comunitaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

2. In caso di applicazione dell'articolo 4, la restituzione viene pagata nelle condizioni di cui al paragrafo 1, purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 1426/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽¹⁾ è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.